



### ***Il nuovo DM 2013 e il confronto con il passato***

*a cura di Carlo Cavalleri e Elisa Raina - Consulenti del Lavoro in Genova*

#### **Cenni sull'introduzione del sistema DM**

Per individuare la data di nascita del “Modello DM” di denuncia mensile dei flussi contributivi occorre risalire a un Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1969, che introdusse il sistema di versamento mensile dei contributi tramite modello DM18, al quale fu affiancato il DM10/L, denuncia trimestrale contenente i nominativi dei lavoratori occupati ed altri dati di natura retributiva.

Saltando quasi un decennio si giunge all'ottobre del 1977, periodo nel quale i flussi informativi e contabili furono unificati nel modello DM10/M, da presentare entro il giorno 20 di ciascun mese.

Si arriva così agli anni '80, precisamente al 1989, quando il sistema di versamento venne nuovamente riformato e il DM10/M fu frazionato in tre distinte denunce:

- ▶ **DM10/1:** utilizzato come modello di versamento dei contributi;
- ▶ **DM10/2:** per la dichiarazione degli importi a debito e a credito scaturenti dalle elaborazioni mensili;
- ▶ **DM10/3:** con funzioni puramente statistiche riguardanti il numero dei lavoratori percettori di ANF e l'importo degli sgravi del Mezzogiorno.

Il modello DM 10/1 venne poi sostituito dal modello F24 per tutti i datori di lavoro a partire dai versamenti effettuati da gennaio 1999, mentre il modello DM 10/3, sempre dal 1999, venne definitivamente soppresso; le notizie riportate su quest'ultimo (numero e retribuzioni dei dipendenti maschi e femmine, dati statistici relativi all'erogazione degli assegni per il nucleo familiare) furono rilevate dalle denunce annuali e integrate nelle dichiarazioni unificate.

Unico superstite del sistema DM restò il modello DM10/2.

Alla luce di quanto sopra riportato, il modello DM10 diviene lo strumento principale, utilizzato dal datore di lavoro, per denunciare all'Istituto previdenziale le retribuzioni mensili corrisposte ai lavoratori dipendenti, i contributi dovuti, l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Inps (come malattia, maternità, donazione sangue) e le agevolazioni e gli sgravi spettanti.

Confermato nella sua struttura il modello si compone di sei quadri:

- ➔ il **quadro A**, nel quale vanno indicati i dati identificativi del datore di lavoro e la forza lavoro aziendale;
- ➔ i **quadri B e C**, nei quali confluiscono i dati retributivi relativi al personale dipendente;
- ➔ il **quadro D**, nel quale indicare gli importi relativi alle prestazioni anticipate dal datore di lavoro che rappresentano un credito dell'azienda nei confronti dell'Inps;
- ➔ il **quadro F**, per i dati relativi alle concessioni di Cassa Integrazione Guadagni;
- ➔ il **quadro I**, riservato alla firma del datore di lavoro

I termini di presentazione del modello DM10/2 furono inizialmente fissati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, in modo da coincidere con le date di

pagamento delle somme a debito risultanti dalla sua compilazione, le quali convergevano nel modello F24 per essere versate o eventualmente compensate con tutti gli altri tributi. Successivamente il solo termine per la presentazione del modello slittò entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferivano i contributi.

L'avvento della rivoluzione informatica e l'esigenza dell'Inps di rinnovare la propria veste spingono l'Istituto all'introduzione di diverse innovazioni riguardanti la trasmissione telematica dei flussi contributivi. Tali mutamenti vengono avviati attraverso l'applicazione dell'art.44, co.9 della L. n.326/03, la quale sancisce l'obbligo:

- per i datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2004, di trasmissione telematica del modello DM10 tramite il portale dell'Inps;
- per i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione unica che corrispondano nell'anno somme soggette a contribuzione previdenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di trasmissione mensile in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi individuali dei singoli lavoratori. Questo nuovo adempimento prende il nome di flusso Emens.

Da questo momento storico in poi appare chiaro l'intento del legislatore di avviare un processo di armonizzazione e di progressiva integrazione dei dati forniti con la mensilizzazione Emens e con il modello DM10/2, in modo da porre le basi per la costituzione e la gestione di un casellario dei dati delle aziende e dei lavoratori finalizzato a una costante innovazione e a una rapida consultazione delle posizioni previdenziali anche a livello individuale.

Il progetto si completa nel 2009 con l'unificazione dei flussi Emens e DM10/2 in un'unica comunicazione, denominata UniEmens (messaggio n.011903 del 25 maggio 2009), che dopo un periodo transitorio di circa sei mesi entra ufficialmente a regime a partire dal 1° gennaio 2010. Secondo quanto previsto dal messaggio Inps n.6323/10, con i dati contenuti nel flusso UniEmens Individuale viene ricostruito il DM10 Virtuale, avente le medesime caratteristiche e informazioni contenute nel modello DM10/2.

Con l'introduzione del flusso UniEmens prende avvio un primo importante cambiamento, poiché non è più il datore di lavoro a trasmettere il modello DM10/2, ma è l'Inps, tramite l'aggregazione dei dati inoltrati per ogni singolo lavoratore, a generare il DM10 caratterizzato, per questo, dall'aggettivo "Virtuale".

Giungendo all'anno in corso l'Inps, con il [messaggio n.5281 del 28 marzo 2013](#), comunica la formale soppressione del modello DM10/2 e illustra le modifiche apportate al DM10 Virtuale a partire dalla sua denominazione che diviene DM2013.

### **Il nuovo DM 2013**

A primo impatto il DM2013 appare diverso nella configurazione, ma vediamo in dettaglio le modifiche introdotte da gennaio 2013:

- ▶ l'eliminazione dei quadri B, C e D e l'unificazione in un unico quadro degli importi a debito o a credito riportati in due distinte colonne denominate "Somme a Debito" e "Somme a Credito";
- ▶ l'introduzione in chiaro, a fianco del codice, degli elementi "qualifica 1", "qualifica 2" "qualifica 3", "tipo contribuzione" e "tipo lavoratore", coincidenti con i dati indicati nel flusso UniEmens;
- ▶ l'introduzione del nuovo campo - che prende il nome di "tempo lavoro" - utilizzato per l'esposizione dei giorni o delle ore lavorate per tutte le causali che lo prevedono (sia a credito, sia a debito);
- ▶ l'eliminazione dal quadro unico dei dati puramente statistici, che verranno inseriti separatamente in un'apposita sezione statistica;



Periodo di riferimento: <b>Marzo 2013</b>	Numero di pratica: <b>2013-xxxxxxx</b>
Matricola: <b>34xxxxxxxx</b>	Data presentazione: <b>30/04/2013</b>
Codice Fiscale: <b>xxxxxxxxxxx</b>	Totale a debito: <b>€ 6.952,00</b>
Cod. Stat. Contr.: <b>60201</b>	Totale a credito: <b>€ 0,00</b>
Cod. Autorizzazione: <b>5Q</b>	Saldo: <b>€ 6.884,00</b>
Numero dipendenti: <b>8</b>	
N. dip. a tempo deter.: <b>2</b>	
Forza Aziendale: <b>8</b>	

**\*codici di quadratura**      **Quadro unico**

Codice	Qualifica			Tipo Contribuzione	Tipo Lavoratore	Dipendenti	Tempo Lavoro	Imponibile	Somma a Debito	Somma a Credito
	1	2	3							
0035						1				68,00
2000	2	F	I	00	0	4	gg 104.00	7511,00	2700,20	
2000	2	P	I	00	0	1	hh 126.00	1416,00	509,05	
2000	Q	F	D	00	0	1	gg 26.00	3511,00	1311,35	
2000	Q	F	I	00	0	1	gg 26.00	4178,00	1501,99	
2760	2	F	D	76	0	1	gg 26.00	4571,00	877,17	
M950	Q				0	2		1161,00	11,61	
M980						8		403,00	40,26	
Q198*									0,37	